

EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

1. AUMENTI SALARIALI

Gli incrementi dei minimi tabellari che dovranno essere riconosciuti a decorrere dal 1° giugno 2024, stabiliti nell'Accordo 11 giugno 2024, sono pari a:

Tab. A

Livelli	Incremento retributivo complessivo in vigore dal 1° giugno 2024
D1	111,00
D2	123,09
C1	125,75
C2	128,41
C3	137,52
B1	147,40
B2	158,14
B3	176,55
A1	180,78

Pertanto, gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2024 sono pari a:

Tab. C

Livelli	Minimi Mensili dal 1° giugno 2024
D1	1.719,67
D2	1.906,99
C1	1.948,18
C2	1.989,38
C3	2.130,56
B1	2.283,65
B2	2.449,99
B3	2.735,18
A1	2.800,71

2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2024, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1. L'**indennità di maneggio denaro** (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2. Le **maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3. I **minimi tabellari per gli apprendisti**.
- 2.4. L'**utile minimo di cottimo** (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV) secondo le percentuali da applicare alla paga base sottoscritte nel Verbale di Incontro del 9 giugno 2021¹ che, a partire dal 1° giugno 2024, sono pari a:

Livello	dal 1° giugno 2024
D1	0,87%
D2	0,93%
C1	0,93%
C2	0,98%
C3	0,97%
B1	0,96%

- 2.5. La **contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA**, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Gli importi dell'indennità di trasferta, a decorrere dal 1° giugno 2024, saranno pari a:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2024
Trasferta intera	49,68
Quota per il pasto meridiano o serale	12,89
Quota per il pernottamento	23,90

In proposito le Parti hanno ritenuto opportuno precisare che "preso atto del disposto del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR il quale stabilisce che "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del

¹ Allegato alla circolare prot. n. 27 dell'11 giugno 2021.

territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo", che **gli importi dell'indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2024 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfetizzata intera.**

In altri termini, nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera pari a 49,68 euro una somma pari a 3,20 euro andrà assoggettata all'ordinaria contribuzione a carico dell'azienda e contribuzione e tassazione per il lavoratore.

Nel caso, invece, di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all'interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.

Gli importi della reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2024 saranno pari a:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	5,69	8,56	9,25	37,00	37,68	40,56
C2-C3	6,78	10,64	11,41	44,52	45,29	49,15
B1 E SUPERIORE	7,78	12,81	13,48	51,72	52,39	57,42